

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Sede centrale

INDICE

- art. 1 - Ambito di applicazione
- art. 2 - Finalità istituzionali
- art. 3 - Caratteristiche tecniche dell'impianto
- art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini
- art. 5 - Conservazione delle registrazioni.
- art. 6 - Principi nel trattamento dei dati personali sottoforma di immagini
- art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- art. 8 - Informativa
- art. 9 - Diritti degli interessati
- art.10 -Disposizioni attuative e di rinvio

ART. 1 -AMBITO DI APPLICAZIONE. - Il presente disciplinare regola il trattamento di dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza attivato parzialmente all'interno e all'esterno della sede centrale di Via Motta Camastra e nei cortili circostanti dettagliatamente descritti nell'art. 3.

ART. 2 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA.

1 - Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2 - Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono:

- a) Prevenire atti vandalici, in modo particolare nelle ore notturne;
- b) Tutelare il patrimonio pubblico da atti vandalici;
- c) Controllare determinate aree esterne al fine di prevenire intrusioni di bulli, disturbatori, vandali, ladri.

3 - Il sistema di videosorveglianza comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4 - L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite

o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

5 - La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione di atti vandalici ed intrusione di estranei all'interno degli spazi scolastici.

6 - L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare

ART. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

Il sistema, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, si compone di sette telecamere installate all'esterno dell'edificio nelle aree di pertinenza dell'Istituto e all'interno dello stesso. Sono a circuito chiuso, connesse a un videoregistratore digitale per la registrazione su hard disk delle immagini, che sono archiviate per una durata massima di 6 giorni, dovuta a speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'Istituto, dopodiché le stesse vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni successive.

Più precisamente, le telecamere all'interno dell'Istituto, sono posizionate:

- Lungo il corridoio dell'entrata;
- Nella sala docenti;
- Negli uffici di segreteria;
- Negli uffici di presidenza e del D.S.G.A.

All'esterno dell'edificio scolastico sono posizionate:

- all'entrata del plesso;
- all'entrata della palestra

Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolazione e la panoramica delle riprese è effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti l'abitazione di altri condomini.

ART. 4 CENTRALE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Accesso. L'accesso alla Centrale in cui avviene la visualizzazione delle immagini (ove è posizionato il monitor) è consentito solamente al Responsabile del Trattamento, nonché agli incaricati esterni, per l'esercizio delle attività oggetto dell'incarico.

Operatori addetti alla manutenzione. Possono essere autorizzati all'accesso soltanto i soggetti che devono provvedere a operazioni di manutenzione sugli impianti e nel locale ove questi sono collocati, nonché ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle loro specifiche attività di indagine. Tali tecnici vengono nominativamente incaricati del trattamento e è fatto loro il divieto di asportare registrazioni o copie stampate delle immagini. Gli addetti alle manutenzioni possono accedere alle immagini solo se ciò si rende indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche. L'accesso è consentito solo per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento o per prestazioni strumentali agli stessi scopi. Le Centrali di Videosorveglianza sono posizionate in luoghi

non facilmente accessibili e comunque controllati. L'accesso/i sono sempre registrati. I dispositivi di registrazione sono ulteriormente protetti da serratura. I supporti di memorizzazione sono conservati in apposito armadio blindato sotto chiave.

ART. 5 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI

Il Titolare della gestione e trattamento delle immagini, ai sensi della legge 675/96, è l'Istituto Comprensivo "Via Motta Camastra" rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore. Il Responsabile è individuato nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore. Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituto ed alle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Dirigente Scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici con riferimento alle prescrizioni per l'utilizzo, gestione e manutenzione del sistema. L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione del sistema di Videosorveglianza segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 DLgs 196/03, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Istituto, secondo le modalità e la procedura prevista degli artt. 8 e 9 DLgs 196/03.

ART. 6 - CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

La conservazione sarà limitata ai sei giorni successivi alla rilevazione a meno di ulteriori esigenze in relazione a festività. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento. I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

ART. 7 - PRINCIPI NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOTTOFORMA DI IMMAGINI

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 8 aprile 2010 (G.U. del 29/04/2010);

• PRINCIPIO DI LICITÀ.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy), l'Istituto Comprensivo "Via Motta Camastra" effettua il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza solo ed esclusivamente per le Finalità di cui all'art.2. La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analogo tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

• PRINCIPIO DI NECESSITÀ.

Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, c.1, lett. a), del Codice Privacy. Il sistema a supporto è conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. L'impianto di Videosorveglianza è conformato in modo da non permettere l'identificazione dell'interessato. L'eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata e i relativi supporti distrutti.

• PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.

L'installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area. Il Titolare del trattamento valuterà in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art. 11, c 1, lett. d) del Codice Privacy).

• PRINCIPIO DI FINALITÀ.


Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, c.1, lett.b), Codice Privacy. Il Titolare del trattamento dovrà comunicare nell'informativa le finalità perseguite dall'installazione di impianti di Videosorveglianza. L'informativa, basata sul modello predisposto dal Garante, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.

ART. 8 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza ne darà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico per le valutazioni del caso. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

ART. 9 INFORMATIVA.

La scuola, con idonea cartellonistica (**Allegato n. 1**) e specifiche comunicazioni, informerà dell'esistenza del servizio di videosorveglianza, fornendo anche l'indicazione del responsabile a cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96, le famiglie degli studenti all'atto dell'iscrizione, il personale scolastico al momento dell'assunzione in servizio e gli operatori delle aziende che per motivi di lavoro prestano servizio in Istituto. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo sul sito dell'Istituto. Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo dell'Istituto, e nel sito Internet dell'Istituto www.icviamottacamastra.it. Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.



AREA

VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da Istituto Comprensivo "Elisa Scala" - Roma per fini di sicurezza e per la prevenzione di atti vandalici.

Art. 13 del Codice in materia dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)

Delibera N. 3 del Consiglio di Istituto del 27 giugno 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to* Dott.ssa Claudia Gentili

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993